

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1976, n. 34.

Interpretazione autentica della legge regionale 8 settembre 1974, n. 48.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

Le disposizioni contenute nella legge regionale 8 settembre 1974, n. 48, continuano ad applicarsi anche nella stagione venatoria 1976-77.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 27 agosto 1976

Tomelleri